



RNE8 S.r.l.

Sede Legale: Viale San Michele del Carso 22 Milano (Italy)

rne8@legalmail.it

infoRNE@refeel.eu

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette"

Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Pec: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

OGGETTO:

avvio del procedimento, indizione e convocazione, ai sensi della L. n. 241/1990 della conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (prot. n. CMRC-2023-0160846 del 12/10/2023). Soggetto proponente: RNE8 S.r.l. – progetto di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 9,984 MW e delle relative opere ed infrastrutture connesse, denominato "Pomezia 8.72" da ubicarsi a Pomezia (RM).

Parere del Comune di Pomezia (RM) – Settore II – Attività Produttive e Culturali, Pianificazione e Gestione del Territorio (prot. n. CMRC 211728 del 27-12-2023).

Osservazioni del soggetto proponente.

Spettabile Amministrazione,

nell'ambito del procedimento di autorizzazione relativo all'impianto in oggetto (**Impianto**), si fa riferimento al parere trasmesso dal Comune di Pomezia (RM) – Settore II – Attività Produttive e Culturali, Pianificazione e Gestione del Territorio (vs prot. n. CMRC 211728 del 27-12-2023) (**Comune**), con il quale l'omonimo Ente Locale si è pronunciato in maniera sfavorevole nei confronti dell'iniziativa, per rappresentare quanto segue.

In via preliminare, si osserva che, mediante il D.Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021 (Decreto REDII), sono state *inter alia* introdotte le cosiddette aree idonee.

Per area idonea si intende un'area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative. Inoltre, l'ubicazione di tali impianti nelle aree idonee consente di beneficiare di alcune agevolazioni di carattere procedimentale:

1. l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante; e
2. i termini delle relative procedure sono ridotti di un terzo.

Nelle more che (i) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (**MASE**) pubblichi il decreto con il quale saranno stabiliti i criteri per identificare le aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici ed eolici e (ii) le Regioni individuino con legge tali aree idonee sulla base dei predetti criteri elaborati dal MASE, alcune aree, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del Decreto REDII sono già considerate idonee *ex lege*.

Tra queste ultime, si annoverano quelle previste dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater), del Decreto REDII, ai sensi del quale, fatte salve le ulteriori idonee ex lege individuate dagli altri punti del richiamato comma 8, sono idonee le aree che:

1. non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o Codice**), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del Codice; e
2. non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice (i.e., beni culturali) oppure dell'art. 136 del Codice (i.e., immobili e aree di notevole interesse pubblico). Ai soli fini del presente punto (e, quindi, della lettera c-quater)), la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

Nell'ambito del proprio parere, a fondamento del giudizio sfavorevole in ordine all'Impianto, il Comune ha rilevato che "l'area si trova a circa 90 metri da un Area tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art 142 co. 1 D. Lgs. 42/04: art. 38 del P.T.P.R. approvato Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021".

A tale proposito, si segnala che la presenza a circa 90 metri di una "Area tutelata per legge dall'art.134 co. 1 lett. b e art.142 co.1 Dlgs 42/04" non determina la non idoneità del sito rispetto al Decreto REDII, in quanto i vincoli menzionati non ricadono nelle aree di Impianto, come rappresentato nell'elaborato "POM-8.72_05 B".

Inoltre, tale "Area tutelata per legge dall'art.134 co. 1 lett. b e art.142 co.1 Dlgs 42/04" non rientra tra i beni sottoposti a tutela per i quali il Decreto REDII prevede una fascia di rispetto di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici, dal momento che l'art. 134, comma 1, lettera b) e l'art. 142, comma 1, del Codice appartengono alla Parte Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e non alla Parte Seconda o all'art. 136 del Codice.

Piuttosto, sulla base alle verifiche svolte e come indicato nella premessa dell'elaborato "PD01_01 - Rel gen.", i terreni dove si intende realizzare l'Impianto rientrano tra le aree idonee ex lege di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-quater), del Decreto REDII, in quanto non sono comprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda oppure dell'art. 136 del Codice. Peraltro, l'area interessata dall'Impianto non risulta neanche gravata da usi civici, come da Delibera n. 18 del 1 marzo 2006 del Comune di Pomezia.

A mero titolo di completezza del quadro di riferimento, giova rammentare che, qualora gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non dovessero ricadere nelle aree idonee di cui all'art. 20 del Decreto REDII, non potrebbe esservi nessuna preclusione ex ante rispetto al rilascio della relativa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, né un eventuale parere sfavorevole degli enti competenti potrebbe fondarsi sulla mera collocazione dell'iniziativa in un'area che non rientri nelle predette aree idonee. D'altronde, come postulato anche dall'art. 20, comma 7, del Decreto REDII, "le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può che discordare rispetto alla ricostruzione offerta dal Comune e ritenere, pertanto, che l'intervento sia pienamente conforme al Decreto REDII e alla normativa vigente in materia.



RNE8 S.r.l.

Sede Legale: Viale San Michele del Carso 22 Milano (Italy)

rne8@legalmail.it

infoRNE@refeel.eu

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Milano, 15 gennaio 2024

Il Legale Rappresentante
(dott. Matteo Donati)
